

COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Prot. nr. 16403

ORDINANZA NR. 110/94

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI E DELLE ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 36, comma 3, della Legge 08.06.1990, n. 142;

VISTA la Legge 01.06.1971, n. 425;

VISTO l'articolo 8 della Legge 25.08.1991, n. 287;

VISTA la Legge Regionale 14.09.1994, n. 40;

RITENUTO di dover determinare l'orario minimo e massimo delle attività e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

SENTITE congiuntamente le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le Associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale;

D E T E R M I N A

con decorrenza dal 01.01.1995, gli orari di apertura e chiusura delle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di tipo A, B, C e D, così come indicati nell'articolo 5 della Legge 25.08.1991, n. 287, operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue:

ART. 1 – FASCIA ORARIA DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

A) ESERCIZIO DI TIPO “A”

(Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Tavola calda, Birrerie ed esercizi simili)

Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio di SEI ore giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo massimo di SEDICI ore giornaliere.

B) ESERCIZI DI TIPO “B” e “D”

(Bar, Caffè, gelaterie, Pasticcerie, Esercizi simili e tutte le altre attività in cui viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande, esclusi quelli di cui al successivo articolo 6)

Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio di OTTO ore giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo massimo di VENTI ore giornaliere.

C) ESERCIZI DI TIPO “C”

(Esercizi di tipo “A” e “B” in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene fatta congiuntamente all'attività di trattenimento e svago come sale da ballo, da gioco, locali notturni ed esercizi simili)

Nella fascia oraria compresa tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo, l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio di CINQUE ore giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo di massimo QUATTORDICI ore giornaliere.

Qualora si tratti di sale da ballo e locali notturni, l'orario di attività deve essere continuato.

D) Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei consumatori o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, della Legge n. 287/91, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

E) Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5 della Legge n. 287/91 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco a prorogare la chiusura fino al limite massimo fissato per la tipologia "C".

ART. 2 – DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

A) L'orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici è protratto fino alle ore TRE DOPO LA MEZZANOTTE, nei seguenti periodi:

- a) dal 1° Dicembre al 6 Gennaio successivo compreso;
- b) i 15 giorni precedenti il mercoledì delle ceneri;
- c) dal 1° al 25 Agosto compreso;
- d) in occasione delle Feste Patronali e per speciali manifestazioni locali.

B) Nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente Ordinanza.

ART. 3 – LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE

Limitazione agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico.

ART. 4 - ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

A) Gli esercizi misti a ristorazione di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della Legge 25.08.1991, n. 287, e di somministrazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve essere preventivamente comunicato al Sindaco da parte del titolare dell'esercizio;

B) Gli esercizi misti, muniti congiuntamente di autorizzazione per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività economiche, devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e sospendere la somministrazione, ovvero la vendita dei relativi generi, rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per ciascuna specifica attività.

ART. 5 - ORARIO DEGLI ESERCIZI ANNESSI AD ALBERGHI

Negli esercizi annessi agli alberghi o altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dall'orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.

ART. 6 – ORARIO DEGLI ESERCIZI POSTI IN AUTOSTRADE E STAZIONI

Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, nell'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito all'articolo 1.

ART. 7 – ORARI DI ALTRI ESERCIZI PUBBLICI

Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza.

ART. 8 – ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE COLLOCATI IN AREE PARTICOLARI

Gli esercizi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della Legge 25.08.1991, n. 287, situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situate nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, nel rispetto comune dell'orario massimo di venti ore giornaliere senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura. e di somministrazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, devono applicare l'orario di apertura

ART. 9 – SCELTA DELL'ORARIO

A) L'orario prescelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia; può essere anche differenziato per giorni della settimana e periodi dell'anno;

B) La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco in caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento in altra sede e di modifica dell'autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta vale l'orario prescelto dal precedente titolare;

C) L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al Sindaco entro il 1° Dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno possono essere consentite dal Sindaco su richiesta dell'esercente, purché non contrastino con le esigenze dell'utenza;

D) Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, della Legge n. 287/91, può modificare l'orario prescelto dall'esercente.

ART. 10 – DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

A) E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, lettera C), della presente Ordinanza;

B) L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio;

C) In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

ART. 11 – CHIUSURA SETTIMANALE

Articolo revocato dall'Ordinanza Sindacale n. 45 prot. n. 8360 del 08.05.2001 avente ad oggetto "Revoca degli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza Sindacale n. 110/94 del 31.12.1194. Turno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi. Facoltà e non obbligo".

ART. 12 – DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA

Articolo revocato dall'Ordinanza Sindacale n. 45 prot. n. 8360 del 08.05.2001 avente ad oggetto "Revoca degli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza Sindacale n. 110/94 del 31.12.1194. Turno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi. Facoltà e non obbligo".

ART. 13 – CARTELLI ORARIO

A) E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile al pubblico, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Sindaco, nonché il giorno di chiusura settimanale obbligatoria e quella facoltativa eventualmente prescelta;

B) La scelta dell'orario, qualora difforme dalla disciplina della presente Ordinanza o per nuova determinazione, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

ART. 14 – FERIE

A) Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, l'esercente deve comunicare quale esercizio similare rimarrà aperto nella zona dove gravita il proprio, durante il suo periodo di chiusura per ferie.

B) Gli esercenti devono rendere noti i periodi di chiusura mediante l'esposizione al pubblico, con anticipo di almeno 20 (venti) giorni, di un apposito cartello ben visibile, con l'indicazione dell'esercizio similare che rimane aperto.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO

La presente Ordinanza entra in vigore il 01.01.1995 e da tale data si intende abrogato ogni altro provvedimento sindacale inerente la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e dei turni di chiusura settimanale.

ART. 16 – SANZIONI

L'inosservanza a quanto stabilito con provvedimenti comunali ed il mancato rispetto degli orari assentiti dal Sindaco sono puniti con le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia.

Dalla Residenza Municipale 31 Dicembre 1994

IL SINDACO
f.to Raffaele Bazzoni